REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1616/92 che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania, conformemente al regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [3], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 [5], in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [7], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1616/92 [8] stabilisce le modalità di un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari all'Albania;

considerando che dopo verifica è stata constatata una imprecisione nel testo dell'articolo 8, paragrafo 2;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1616/92 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione di fornitura prima dell'imbarco della merce. L'importo della cauzione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento della totalità del prodotto di base attribuita in controparte, ritoccato in funzione delle maggiorazioni mensili applicabili nel mese di presentazione delle offerte e maggiorato del 10 %. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[3] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[5] GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 1.
[6] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[7] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
[8] GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 18.